

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/295 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2017

relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni di pollame in Francia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 24 novembre 2015 e il 5 agosto 2016 la Francia ha confermato e notificato numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5. In totale, ne sono stati confermati 81 nella Francia sudoccidentale. Le specie interessate sono anatre, oche, galline ovaiole, tacchini, galli e galline della specie *Gallus domesticus*, galletti e polli, faraone e quaglie.
- (2) La Francia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) In particolare, le autorità francesi hanno adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e hanno istituito zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2239 <sup>(3)</sup>, (UE) 2015/2460 <sup>(4)</sup>, (UE) 2016/42 <sup>(5)</sup>, (UE) 2016/237 <sup>(6)</sup> e (UE) 2016/447 <sup>(7)</sup> della Commissione. Per controllare e prevenire la diffusione della malattia, le autorità francesi hanno imposto le seguenti misure:
  - a) il divieto di immissione negli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito all'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016. Scopo del divieto di immissione negli allevamenti di anatre e oche ubicati nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni era in particolare assicurare un periodo di spopolamento di 16 settimane;
  - b) il divieto di movimentazione per un'ampia percentuale della popolazione avicola sensibile e di commercio di pollame vivo al di fuori dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni;
  - c) prolungamento dei periodi di fermo negli allevamenti di volatili sensibili diversi dalle anatre e oche, ubicati nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza istituite in seguito all'insorgere degli ultimi quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sopravvenuti il 15 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio e il 5 agosto 2016.
- (4) Grazie alle suddette misure le autorità francesi sono riuscite a sradicare la minaccia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale sono state applicate fino al 15 settembre 2016 in tutti gli

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 37).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 339 del 24.12.2015, pag. 52).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione, del 15 gennaio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 11 del 16.1.2016, pag. 10).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 12).

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/447 della Commissione, del 22 marzo 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 76).

